SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1146)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione (GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro (COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 1965

Modificazione degli articoli 6 e 9 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, istitutiva dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste

Onorevoli Senatori. — L'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste è stato istituito con legge 11 febbraio 1958, n. 73, con la quale detto Ente è stato, altresì, dotato di personalità giuridica ed è stato sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

La citata legge, all'articolo 6, disciplina la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio, del quale sono chiamati a far parte:

- a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, dei quali uno scelto tra i professori di ruolo di fisica terrestre, geologia, geologia applicata e geodesia nelle Università italiane;
- b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica.

Partecipa al Consiglio di amministrazione il Direttore dell'Osservatorio, con voto consultivo.

Con delibera del Consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, potranno, poi, essere chiamati a far parte del Consiglio stesso, in numero non superiore a tre, i rappresentanti degli Enti pubblici o privati che diano un notevole apporto finanziario o tecnico all'attività dell'Osservatorio.

Si avverte ora la necessità di aggiornare l'articolo in questione al fine di consentire che anche un professore titolare di « Geofisica applicata » possa essere nominato in seno al Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio stesso.

Tale provvedimento risulta oggi particolarmente opportuno dato che a decorrere dal 1º novembre 1962, per la prima volta in Italia, è stata istituita, presso l'Università di Trieste, appunto una cattedra di Geofisica applicata e considerato, infine, che tale materia risulta essere la più affine all'attività di ricerca dell'Osservatorio.

Con l'allegato disegno di legge, inoltre, si provvede anche all'adeguamento della decorrenza dell'anno finanziario, portandone l'inizio al 1º gennaio di ciascun anno come avviene ora per quello dello Stato.

Ciò posto, si sottopone all'esame ed alla approvazione di codesta onorevole Assemblea l'unito disegno di legge in cui sono appunto riportate le modifiche in parola.

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni contenute negli articoli 6 lettera a) e 9 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

- « Art. 6. L'Osservatorio è retto da un Consiglio di amministrazione del quale fanno parte:
- a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione di cui uno scelto tra i professori di ruolo di fisica terrestre, geofisica applicata, geologia, geologia applicata e geodesia nelle Università italiane;
- b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica ».
- « Art. 9. L'anno finanziario dell'Osservatorio inizia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ».